



DETERMINAZIONE N. 85/D.P. DEL 23 GIUGNO 2021
OGGETTO: Concessione di contributi agli Operatori Turistici di Incoming (OTIM) iscritti all'Elenco istituito dalla Regione Marche con DGR n. 1332/2014, ai sensi del bando approvato con determinazione SG n.63 del 10 maggio 2021 e modifiche

IL DIRIGENTE DELL'AREA PROMOZIONE

Visto l'art. 2 della Legge 29/12/1993 n.580 così come modificato dal D.Lgs. 25/11/2016 n.219, emanato in attuazione dell'art. 10 della legge delega 124/2015;

Visto il regolamento generale approvato con delibera n.9/C.C. del 11/06/2020 recante "Criteri generali per la concessione di contributi, sovvenzioni o simili, in conformità all'art.12 della Legge 07 agosto 1990, n.241";

Preso atto della delibera N.67 dello scorso 27 aprile 2021 con la quale la Giunta camerale ha approvato lo "Schema Quadro" di Avviso Pubblico per la concessione di contributi agli Operatori Turistici di Incoming iscritti all'Elenco istituito dalla Regione Marche con DGR n. 1332 / 2014 (cd. OTIM) a sostegno delle attività di promo / commercializzazione digitali del prodotto turistico marchigiano, destinando a tale scopo una dotazione finanziaria pari ad € 80 mila;

Vista la determinazione n.63 del 10/5/2021 con cui il Segretario Generale ha dato pronta attuazione alla suddetta delibera mediante l'approvazione e la pubblicazione di un Avviso Pubblico relativo a misure di sostegno a favore degli Operatori Turistici di Incoming (OTIM) iscritti all'Elenco istituito dalla Regione Marche con DGR n. 1332 / 2014 (cd. Bando OTIM 2021 - provvedimento di prenotazione del budget n.63/2021);

Vista altresì la determinazione SG n.67 del 13 maggio 2021 con la quale sono stati rettificati alcuni aspetti del bando;

Tenuto conto che è spirato lo scorso 31 maggio il termine entro il quale le domande per l'ammissione a contributo potevano essere presentate (a partire dal 17 maggio, "a sportello", sino ad eventuale esaurimento dei fondi stanziati) e che l'istruttoria di ammissibilità formale delle domande deve essere effettuata dal Responsabile del Procedimento entro 60 giorni dal suddetto termine;

Preso atto dell'istruttoria di ammissibilità formale effettuata dal competente ufficio camerale dell'Area 4 Promozione relativamente alle domande pervenute entro il suddetto



termine, finalizzata a verificare:

- la completezza della documentazione inviata, come riportato all'articolo 6 del bando
- la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per l'accesso alle agevolazioni, come indicato agli articoli 2, 3, 4, 5;

Considerati in particolare i seguenti esiti istruttori :

- tutte le 26 istanze riportate nell'elenco di cui all'allegato A (che costituisce parte integrante del presente provvedimento), a seguito del completamento dell'esame istruttorio, risultano in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi per l'accesso all'agevolazione; sono pertanto, ammissibili a contributo nonché finanziabili (alla luce delle risorse a disposizione) per gli importi singoli rispettivamente indicati sino ad un impiego complessivo di risorse pari ad **71.676,00**
- l'istanza presentata dall'impresa ...*omissis*... non è ammissibile a contributo per mancanza del requisito di cui all'articolo 2 del bando che così recita : *".....possono presentare richiesta per l'ammissione ai benefici del presente Avviso Pubblico le PMI (ai sensi dell'allegato al Regolamento UE n.651/2014) della Regione Marche, regolarmente iscritte al Registro delle Imprese, che svolgono attività di Tour Operator e/o di Agenzia di viaggi e che risultino iscritte all'elenco OTIM istituito presso la Regione Marche ai sensi della DGR n.1332 del 01/12/2014 (incluse le imprese che, al momento della pubblicazione del bando, abbiano già fatto domanda e siano in attesa di iscrizione, salvo buon fine)*. In effetti risulta che l'Impresa suddetta ha presentato alla Regione Marche domanda di iscrizione all'elenco OTIM solo il 18 maggio u.s., dunque in data successiva alla apertura del bando camerale avvenuta il 10 maggio u..s
- l'istanza presentata dall'impresa ..*omissis*... non è parimenti ammissibile per la stessa motivazione, ovvero la mancata iscrizione in tempo utile all'elenco OTIM, avendo presentato domanda alla Regione Marche solo il 28 maggio u.s., dunque sempre in data successiva all'avvenuta pubblicazione del bando;
- tra le istanze presentate dalle imprese di cui all'allegato A, vi è quella presentata dall'impresa ...*omissis*... per la quale gli uffici istruttori hanno rilevato in un primo tempo la non ammissibilità a contributo mediante la verificata sull'apposita piattaforma RNA (Registro Nazionale Aiuti di Stato), per superamento del massimale de minimis dell'impresa unica costituita dalla medesima impresa istante



congiuntamente con l'impresa ..omissis... Alla luce della particolare complessità della situazione giuridica l'ufficio ha altresì provveduto a richiedere parere a Si.Camera S.c.r.l. (società che per conto del sistema camerale offre assistenza in tema di aiuti di stato) la quale si è così espressa (parere acquisito agli atti ns.prot.48992 del 9/6/2021): *“piuttosto ci sentiamo di sollevare qualche dubbio sull'impresa unica individuata in visura, aspetto determinante ai fini della concessione del nuovo aiuto in quanto le imprese singolarmente considerate non avrebbero esaurito il proprio massimale. La perplessità consiste nel fatto che il legame tra le due imprese è la persona fisica del Sig...omissis..il quale risulta titolare dell'impresa individuale ..omissis..e socio accomandatario nella ..omissis... Ora, sappiamo che, con riguardo all'impresa unica, la relazione di controllo tra imprese sintetizzata ai punti da a) a d) dell'art. 2, comma 2 dei regolamenti de minimis non è rilevante se intercorre per il tramite di una persona fisica, a meno che - afferma la Commissione - quella persona fisica non eserciti il controllo attraverso poteri di gestione esclusiva sulle entità controllate. ..omissis...è sicuramente coinvolto nella gestione economica di entrambe le imprese, ma il punto è se le controlla in via esclusiva, cioè se ricorra una delle condizioni previste dall'art. 2, comma 2 del regolamento de minimis. Se la situazione è chiara per la ditta individuale, con riguardo alla Sas apprendiamo dalla visura della ..omissis...che...omissis...condivide con la ..omissis...poteri identici di amministrazione e rappresentanza, a firme disgiunte per l'amministrazione ordinaria e congiunte per quella straordinaria: i due soci accomandatari sono su un piano di parità. Perciò la situazione descritta non sembra integrare un'ipotesi di "controllo" a favore del Sig. ..omissis...tale da giustificare il collegamento tra ..omissis..e ..omissis...e dunque l'impresa unica. In questo caso le due imprese sarebbero da considerare entità separate, ognuna con il proprio massimale de minimis, e riterremmo legittimo per la Camera procedere con il nuovo aiuto "reiterando" la richiesta del COR (decreto 115/2017, art. 14 comma 4, ultima parte).*

Visto l'articolo 2, comma d-bis) del Decreto Legislativo 25 novembre 2016 n. 219;

Visto il D.P.R. 2 novembre 2005 n. 254: "Regolamento concernente la gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio" pubblicato nella G.U. n. 292 del 16/12/2005;

Visto il budget direzionale dell'esercizio 2021 approvato dalla Giunta con



deliberazione n. 160 del 18.12.2020 in attuazione del preventivo economico dell'esercizio 2021 approvato dal Consiglio con deliberazione n. 24 del 18.12.2020;

Vista la determinazione del Segretario Generale n. 222 del 30/12/2020 con la quale è stata assegnata ai dirigenti la competenza in ordine all'utilizzo delle risorse previste nel budget direzionale per l'esercizio 2021;

Dato atto che con determina n. 222/SG del 30/12/2020 il Segretario Generale ha assegnato al Dirigente dell'Area Digitalizzazione delle imprese - Studi e statistica, il budget comprendente i proventi, gli oneri e gli investimenti del Centro di Costo ED01;

DETERMINA

- 1) di concedere i contributi di cui all'Avviso Pubblico approvato con determinazione del Segretario Generale n.63 del 10 maggio 2021 e successive modifiche alle 26 imprese beneficiarie riportate nell'elenco di cui all'Allegato A (che costituisce parte integrante del presente provvedimento) per gli importi rispettivamente indicati;
- 2) di ritenere, in particolare, ammissibile a contributo l'impresa *..omissis..* alla luce del parere di legittimità rilasciato da Si.Camera S.c.r.l. (riportato - per estratto - in preambolo) autorizzando, pertanto, l'ufficio precedente a reiterare la richiesta di registrazione dell'aiuto individuale sul RNA (cd. "forzatura") superando il vincolo dovuto al superamento del massimale de minimis;
- 3) di non ammettere a contributo le imprese *..omissis..e..omissis..* per mancanza dei requisiti di cui all'articolo 2 del bando, come spiegato in preambolo;
- 4) di fissare il termine ultimo per la realizzazione delle attività progettuali al 30 settembre 2021 ed il termine per la presentazione da parte dei beneficiari della documentazione di rendicontazione (cui è subordinata la liquidazione del contributo) al 30 ottobre 2021;
- 5) di pubblicare il presente provvedimento all'Albo on line con *omissis* per motivi di riservatezza;
- 6) di provvedere, altresì, a tutte le altre pubblicazioni e notifiche obbligatoriamente previste dalla disciplina in tema di procedimento amministrativo e trasparenza e dalle altre norme vigenti.

Il Dirigente dell'Area Promozione
Dott. Fabrizio Schiavoni



CAMERA DI COMMERCIO
DELLE MARCHE

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20,21,22,23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 7/3/2005 e s.m.i.)

GEDOC: GDOC1_F_1062033

Descrizione fascicolo Bando OTIM 2021 – Gestione generale bando

Area 4 Promozione

Dott. Fabrizio Schiavoni

Responsabile del procedimento / PO: Dott. Fabrizio Schiavoni